

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE “SEMPLIFICATA”

EX ART. 2505 C.C.

**dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona
“AZIENDA MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E FORMAZIONE IMPRENDITORIALE
LA SPEZIA”**

nell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona

“LA SPEZIA EUROINFORMAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO

redatto ai sensi dell’art. 2501-ter del Codice Civile

Nota: si tratta di un caso particolare di fusione semplificata tra “società” aventi gli stessi soci, con le medesime quote ed i medesimi diritti: la Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

Per interpretazione pressochè univoca (v. in particolare massima del Consiglio Notarile di Milano del 18 marzo 2004), risulta applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 c.c..

La fattispecie è assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute.

Alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni. Trovano applicazione le semplificazioni di cui all’art. 2505-quater c.c., oltre che la disposizione dell’art. 2501-quater, ultimo comma, c.c., nel testo novellato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 123/2012.

1. Tipo, denominazione e sede dei soggetti partecipanti alla fusione

➤ Azienda incorporante:

- **Azienda Speciale La Spezia Euroinformazione, Promozione e Sviluppo** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona – sede legale Piazza Europa 16, 19124 La Spezia (SP) – C.F./P.IVA 01003260112.

A seguito della fusione per incorporazione, l’Azienda Speciale incorporante assumerà la denominazione di **Azienda Speciale “Blue Hub”**, avrà sede legale e amministrativa presso la Camera di Commercio Riviera di Liguria – sede secondaria di La Spezia - Piazza Europa 16 – 19124 La Spezia (SP) – C.F./P.IVA 01003260112.

➤ **Azienda incorporata:**

- **Azienda Speciale Manifestazioni fieristiche e formazione imprenditoriale La Spezia** – Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona – sede legale Piazza Europa, 16 - 19124 La Spezia (SP) – C.F./P.IVA 00854040110.

2. Motivazione della fusione

Alla luce del mutato contesto finanziario in cui operano le Camere di Commercio già dal 2015 e del processo di riforma in atto del sistema camerale, si pone l'esigenza di procedere alla razionalizzazione e riduzione delle Aziende Speciali della Camera di Commercio mediante accorpamento – da attuarsi tramite fusione per incorporazione – non solo al fine di migliorare l'efficacia gestionale complessiva ma anche per conseguire maggiori sinergie - derivanti dalla concentrazione delle funzioni - ottimizzare i costi e le strutture, ridurre gli organi amministrativi e di controllo, ottimizzare l'impiego delle risorse umane e rafforzare il raccordo tra gli organi camerali e quelli aziendali.

Preso atto dell'attuale quadro normativo nell'ambito del quale tali organismi svolgono la propria attività - sempre più affine a quello degli enti camerali – e della necessità di ridurre i costi strutturali e di funzionamento, garantendo, comunque, il soddisfacimento dei servizi a favore delle imprese del territorio, è necessario porre in essere un intervento strutturale che consenta di ottenere, oltre alla semplificazione gestionale, anche il contenimento degli oneri di funzionamento.

Il progetto di fusione per incorporazione risponde, pertanto, ad un'esigenza di tipo organizzativo ed economico della Camera di Commercio che intende raggiungere con tale operazione obiettivi di razionalizzazione delle attività svolte attualmente dalle predette Aziende e di contenimento dei costi.

3. Statuto dell'Azienda incorporante con le eventuali modifiche derivanti dalla fusione

Il nuovo Statuto dell'Azienda incorporante, che costituisce parte integrante del presente Progetto di fusione, approvato dalla Giunta camerale con Delibera n. 24 del 07/03/2017, prevede una nuova denominazione e risulta opportunamente modificato ed ampliato, in particolare per quanto concerne l'oggetto sociale, al fine di consentire lo svolgimento di nuovi compiti ed attività ritenuti strategici dall'ente camerale. La nuova versione dello Statuto tiene conto delle disposizioni applicabili alle Aziende Speciali, ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i. e del d.l. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010.

4. Rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché eventuale conguaglio in denaro

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all'art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all'art. 2501-ter, comma 1, n. 3) in base al quale il progetto di fusione deve indicare “il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro”.

In ogni caso, poiché le due Aziende Speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tale aspetto non rileva.

5. Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote dell’Azienda incorporante

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 4) in base al quale il progetto di fusione deve indicare “le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante”.

Alla fusione, comunque, non partecipano società con capitale rappresentato da azioni o quote, pertanto, tale aspetto non rileva.

6. Data di partecipazione agli utili

Considerato che le due Aziende Speciali appartengono alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, la fattispecie viene assimilata al caso di incorporazione di società interamente possedute. Risulta, quindi, applicabile la procedura semplificata di cui all’art. 2505 del codice civile.

Non si applicano, pertanto, le disposizioni di cui all’art. 2501-ter, comma 1, n. 5) in base al quale il progetto di fusione deve indicare “la data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili”.

In ogni caso, le due Aziende Speciali non hanno forma societaria ed appartengono alla stessa Camera di Commercio, per cui non vi sarà alcuna assegnazione di quote; pertanto, non sussistendo alcuna assegnazione di quote di nuova emissione non è necessario stabilire alcuna data di partecipazione agli utili.

7. Data di decorrenza giuridica

La fusione avrà efficacia dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione. Da tale data l’Azienda Speciale incorporante subentrerà in ogni rapporto giuridico attivo e passivo dell’Azienda incorporata.

8. Data di decorrenza degli effetti contabili e fiscali

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione.

9. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e a possessori di titoli diversi dalle azioni

Poiché le due Aziende Speciali sono prive di personalità giuridica e interamente riferite alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, tale aspetto non rileva.

10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori

Non sono previsti benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle Aziende partecipanti alla fusione. La fusione determina la cessazione dell'Azienda Speciale incorporata e, quindi, la decadenza dei relativi organi politici, amministrativi e di controllo.

11. Personale

Com'è noto, l'art. 76, comma 8, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", stabilisce che "Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo. Il comma 8-bis dispone che "Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere".

L'art. 14, comma 5bis, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", prevede, a decorrere dall'anno 2013, l'estensione, alle aziende speciali, del regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato vigente per le rispettive camere di commercio.

L'art. 2112 del codice civile dispone che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Inoltre, il medesimo articolo precisa che per trasferimento d'azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato.

A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Azienda incorporata proseguirà, senza soluzione di continuità, con l'Azienda incorporante sulla base dei relativi inquadramenti previsti dal CCNL di settore, mantenendo inalterati tutti i diritti già maturati presso l'Azienda Speciale incorporata al momento della fusione.

Tutte e due le Aziende partecipanti alla fusione applicano il CCNL Commercio-terziario e hanno una dimensione aziendale inferiore a 15 unità. Nel passaggio di titolarità dei contratti in essere con i dipendenti dell'Azienda incorporata non sono previste variazioni in senso peggiorativo nelle modalità della prestazione lavorativa. Trattandosi, quindi, di una situazione non peggiorativa per il personale dell'Azienda incorporata, il trasferimento avviene con una semplice comunicazione a cura dell'Azienda incorporante, senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda l'organico, ad oggi l'organico dell'Azienda Speciale **Manifestazioni fieristiche e formazione imprenditoriale La Spezia** consta di 1 unità a tempo indeterminato.

L'Azienda Speciale incorporante, per effetto della fusione, vedrà ampliato il proprio organico, che passerà dalle attuali 4 unità a tempo indeterminato, a 5 unità a tempo indeterminato, senza la stipula di nuovi contratti di assunzione ma acquisendo quelli già in essere con l'Azienda incorporata. La tabella che segue espone la pianta organica dell'Azienda Speciale incorporante come aggiornata al primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione a seguito dell'incorporazione:

Livello	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	% Full Time	Totale
QUADRI				
1°				
2°				
3°	3		100	100
4°	2		100	100
5°				
Totale	5			

12. Gestione contratti

L'Azienda incorporante assume i diritti e gli obblighi dell'Azienda incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione. Pertanto, i contratti in essere e non ancora conclusi alla data della fusione proseguiranno nell'azienda incorporante con l'unico adempimento di comunicazione formale della modifica di titolarità dei contratti.

13. Bilancio preventivo e consuntivo

Gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione si producono dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di pubblicazione. Ciascuna delle due Aziende Speciali ha approvato il proprio bilancio preventivo 2017. Gli effetti contabili e fiscali delle operazioni di gestione poste in essere da ciascuna delle due Aziende nell'esercizio 2017 sono imputati ai rispettivi bilanci, pertanto l'Azienda Speciale incorporante elaborerà per ciascuna delle due Aziende il bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 e la dichiarazione dei redditi per l'anno 2017.

14. Ulteriori considerazioni

Trattandosi di fusione per incorporazione "semplificata" tra Aziende Speciali prive di personalità giuridica interamente riferite alla Camera di Commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona, non vi è luogo all'indicazione né del rapporto di cambio, né di modalità di assegnazione delle quote, né di precisazione in ordine alla partecipazione agli utili.

Inoltre, non occorre né la relazione di cui all'art. 2501-quinquies c.c. predisposta dall'organo amministrativo delle due Aziende partecipanti alla fusione, né la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c..

E' stata esercitata l'opzione di rinuncia alla predisposizione della situazione patrimoniale delle Aziende partecipanti alla fusione redatta dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c..

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., i termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies, comma 1, c.c. sono ridotti alla metà, ovvero pari a 15 (quindici) giorni.

Per effetto dell'applicazione dell'art. 2505-quater c.c., il termine di cui all'art. 2503, comma 1, è ridotto alla metà, ovvero pari a 30 (trenta) giorni.

E' fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra la pubblicazione sul sito internet del progetto di fusione e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-ter, comma 4, e 2505-quater c.c..

E' fatta rinuncia al termine di 15 (quindici) giorni che deve intercorrere tra il deposito degli atti presso la sede delle aziende partecipanti alla fusione (o la pubblicazione sul sito internet delle stesse) e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501-septies, comma 1, e 2505-quater c.c..

15. Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'operazione di fusione è un'operazione:

- neutrale ai fini delle imposte sui redditi;
- esclusa dal campo di applicazione IVA ex art. 2 DPR 633/72.